

Le parti contraenti

**Repubblica e Cantone Ticino**  
rappresentata  
dal Consiglio di Stato

e

**Università della Svizzera italiana (USI)**  
rappresentata  
dal Consiglio dell'USI

sottoscrivono il seguente

**Contratto di prestazioni**  
(in seguito: Contratto)

---

## TITOLO I

### Disposizioni generali

**Art. 1**  
Basi legali e tecniche

<sup>1</sup> Il presente Contratto si basa su:

- a) la Legge federale sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU), del 30 settembre 2011;
- b) l'Ordinanza federale concernente la LPSU (O-LPSU) del 12 novembre 2014;
- c) il Decreto legislativo del 20 aprile 1998 concernente l'adesione all'Accordo intercantonale sulla partecipazione al finanziamento delle università del 20 febbraio 1997;
- d) la Legge sull'Università della Svizzera italiana, sulla Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana e sugli Istituti di ricerca del 3 ottobre 1995 (L-USI-SUPSI);
- e) il Regolamento della L-USI-SUPSI del 18 febbraio 2014;
- f) il Decreto legislativo, del 17 febbraio 2014, concernente l'adesione del Cantone Ticino all'Accordo intercantonale del 20 giugno 2013 nel settore delle scuole universitarie svizzere (Concordato sulle scuole universitarie);
- g) il Decreto legislativo concernente la modifica del sistema di sussidiamento a enti, associazioni, fondazioni e aziende autonomi del 16 dicembre 1999.

<sup>2</sup> L'USI adotta quali strumenti di gestione:

- a) il sistema di contabilità finanziaria analitica in linea con le altre università svizzere;
- b) un sistema di indicatori quantitativi e qualitativi delle proprie prestazioni, possibilmente coordinato con quelli delle altre università svizzere, per permettere la valutazione degli obiettivi stabiliti.

<sup>3</sup> L'USI si avvale di un sistema di controllo interno direttamente dipendente dal Consiglio dell'USI.

**Art. 2**  
Oggetto del Contratto

<sup>1</sup> Oggetto del Contratto è il raggiungimento degli scopi previsti all'art. 1 cpv. 2 e 3 della L-USI-SUPSI-Ricerca, in particolare:

- a) l'insegnamento universitario;
  - b) la ricerca scientifica.
- <sup>2</sup> L'USI si organizza in maniera indipendente in tutti gli aspetti necessari per una gestione efficiente ed efficace nei campi della gestione del personale, dell'amministrazione, della contabilità, delle finanze e della logistica.

**Art. 3**  
definizioni

Nell'ambito del Contratto sono stabilite le seguenti definizioni:

- a) con "*studenti AIU*" si intende quegli studenti per i quali l'USI ha diritto ai contributi previsti dall'Accordo intercantonale sulle università (AIU). Rispettivamente con "*studenti non AIU*" si intendono quelli per i quali l'USI non ha diritto ai contributi AIU. Per la definizione precisa si richiama l'articolo 8 (Definizione dello studente) di tale Accordo;
- b) con "*forfait AIU*" si intendono le somme forfettarie di finanziamento per studente procapite definite dalla CDPE e differenziate per Gruppi di facoltà (I-III). Per la definizione precisa di tali contributi o forfait si richiamano gli art. 9 e 12 dell'Accordo AIU;
- c) il concetto di "*vantaggio di ubicazione (Standortvorteil)*" prevede che il Cantone contribuisca con un contributo quale "premio di ubicazione" per presenza sul territorio della propria università, e per il fatto che essa attirando studenti, svolgendo ricerca ed offrendo posti di lavoro accademici altamente qualificati, genera una ricaduta economica e culturale significativa per il Cantone stesso.

**Art. 4**  
Validità del Contratto

- <sup>1</sup> Il Contratto è valido dal 1° gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2020.
- <sup>2</sup> Il Contratto può essere rivisto annualmente.

**Art. 5**  
Disdetta

Il Contratto non può essere rescisso prima della sua scadenza.

**Art. 6**  
Condizioni di modifica  
del Contratto

- <sup>1</sup> Proposte di modifica del Contratto sono da inoltrare dai contraenti entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo.
- <sup>2</sup> L'approvazione di proposte di modifica del Contratto concordate tra le parti deve avvenire entro il 30 settembre di ogni anno.

## TITOLO II

### Le prestazioni

**Art. 7**  
Descrizione delle  
prestazioni

- <sup>1</sup> Nell'ambito del Contratto, l'USI organizza l'insegnamento universitario e la ricerca scientifica nelle discipline definite dall'art. 13 della L-USI-SUPSI ed in particolare:
  - a) attua programmi di formazione (Bachelor, Master, dottorato e formazione continua), istituendoli, gestendoli e se del caso sopprimendoli, secondo le risultanze di appositi studi di fattibilità;
  - b) svolge ricerca di base di livello internazionale e può sottoscrivere mandati diretti di ricerca a favore di enti privati e pubblici.
- <sup>2</sup> L'USI integra nelle proprie attività enti autonomi e segnatamente:
  - 1. l'Istituto di Ricerca in Biomedicina (IRB) di Bellinzona tramite affiliazione;
  - 2. l'Istituto Oncologico di Ricerca (IOR) di Bellinzona tramite affiliazione;
  - 3. l'Archivio del Moderno tramite una Convenzione di collaborazione.
- <sup>3</sup> Tramite istituti culturali e la messa a disposizione di biblioteche e archivi essa assume compiti culturali a beneficio di tutta la popolazione.

**Art. 8**  
Accessibilità alle  
prestazioni

- <sup>1</sup> Le prestazioni dell'USI sono accessibili agli studenti immatricolati in base all'art. 11 della L-USI-SUPSI-Ricerca e al pubblico in base ai regolamenti interni.
- <sup>2</sup> In casi particolari l'USI può limitare il numero di persone ammesse a

determinati percorsi di formazione. Nella selezione dei candidati per tali corsi a numero programmato, l'USI ha la facoltà di applicare modalità differenziate per candidati AIU e non-AIU.

<sup>3</sup> L'USI predispone l'ubicazione per le proprie attività nelle varie sedi avendo riguardo dei principi di coerenza disciplinare, di razionalità e di economicità.

**Art. 9**  
Obiettivi generali

Dalle prestazioni dell'USI regolate dal presente Contratto ci si attende:

- a) l'inserimento nella politica universitaria svizzera con l'offerta di formazioni in grado di attirare studenti da altri cantoni e dall'estero ed in particolare;
  1. almeno il 10% di studenti bachelor di provenienza di altri Cantoni e almeno il 15% per i percorsi di master;
  2. un minimo del 20% ed un massimo del 50% di provenienza dall'estero;
- b) l'ottenimento di sussidi di ricerca da parte di enti finanziatori competitivi svizzeri e stranieri considerando:
  1. una quota di ricavi da ricerca tendente al 15% dei ricavi d'esercizio, non compresi quelli dell'enti affiliati (IRB e IOR);
  2. un numero di dottorandi rispetto al personale accademico per facoltà tendenzialmente in linea con la media svizzera nella disciplina di riferimento;
- c) per quanto riguarda le pari opportunità, una quota di personale femminile (ETP e per testa) per categoria di personale, secondo le categorie dell'Ufficio federale di statistica, non inferiore alla media delle altre università svizzere;
- d) la creazione di una rete di accordi istituzionali con scuole universitarie svizzere ed estere.

**Art. 10**  
Obiettivi di efficacia

Dalle prestazioni dell'USI regolate dal presente Contratto ci si attende, ritenuto che il valore degli indicatori di cui all'art. 1, cpv. 2, lett. b) è fissato annualmente:

- a) per quanto riguarda la formazione di base nei cicli di studio di primo livello (bachelor) e di secondo livello (master):
  1. uno sbocco attrattivo di studio nel Cantone Ticino per i titolari della maturità liceale rilasciata nelle scuole del Cantone nei settori di formazione dell'USI;
  2. un quoziente di soddisfazione degli studenti e dei diplomati superiore al 75 % della scala applicata, e misurato regolarmente con metodologie oggettive e anonimizzate con un tasso di risposta attendibile;
  3. un tasso di entrata dei diplomati di formazione di base (per disciplina) nella vita professionale, nel settore economico affine agli studi, che sia, un anno dopo il conseguimento del diploma, in linea con i dati delle altre università svizzere, tenendo in considerazione le specificità del mercato del lavoro locale;
  4. la verifica del grado di adeguatezza delle competenze acquisite dai diplomati in campi di studio rilevanti, tramite inchieste oggettive e anonimizzate presso i datori di lavoro del territorio;
- b) per quanto riguarda la ricerca:
  1. un numero e una qualità delle pubblicazioni in linea con gli altri atenei svizzeri in termini di peer reviewing e di impact factor secondo i canoni dei vari campi disciplinari;
  2. la verifica dell'efficacia della ricerca misurandone la percentuale di progetti accettati da enti di ricerca competitiva (FNRS, EU, ev. CTI) in rapporto al totale dei progetti inoltrati. La percentuale non dovrebbe essere significativamente inferiore alla media per ente finanziatore.

Art. 11  
Obiettivi di efficienza

- <sup>1</sup> Dalle prestazioni dell'USI regolate dal presente Contratto ci si attende, ritenuto che il valore degli indicatori di cui all'art. 1, cpv. 2, lett. b) è fissato annualmente:
- a) Per quanto riguarda le prestazioni della formazione di base:
    - 1) un costo medio per studente non superiore alla media svizzera paragonabile;
    - 2) un tasso di inquadramento per facoltà in linea con la media svizzera;
    - 3) una durata media degli studi di bachelor e master per Facoltà non superiore alla media svizzera;
  - b) per quanto riguarda le prestazioni della ricerca la verifica dell'efficacia dell'attività di ricerca misurando l'evoluzione del volume (espresso in franchi) di ricerca attivata per facoltà in rapporto all'evoluzione del numero (espresso in ETP) di professori.

Art. 12  
Tariffe per le prestazioni

- <sup>1</sup> L'USI in base all'art. 11 cpv. 2 della L-USI-SUPSI prevede la possibilità di prelevare tasse fino a concorrenza dei costi, al netto dei sussidi. L'USI ha fissato una tassa semestrale ridotta del 50% per gli studenti che beneficiano dei contributi AIU; la tassa si configura come un contributo a precise prestazioni fornite dell'università e può essere ridotta per studenti fuori corso o in mobilità.
- <sup>2</sup> Di regola i programmi di formazione continua comportano tasse che coprono le spese.
- <sup>3</sup> Di regola per quel che riguarda i mandati diretti viene effettuata la fatturazione delle spese effettive per ogni mandato a copertura completa dei costi dell'USI.

Art. 13  
Responsabilità dell'USI per le prestazioni erogate

L'USI è responsabile in prima istanza per le prestazioni erogate.

Art. 14  
Responsabilità dell'USI nei confronti degli utenti

L'USI risponde agli utenti secondo le norme della Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici.

### TITOLO III Le modalità di produzione delle prestazioni

Art. 15  
Condizioni concernenti il personale

- <sup>1</sup> I contratti con il personale sono stipulati dall'USI sulla base di disposizioni generali pubblicate, per quanto possibile armonizzate con la SUPSI. Nel caso di personale nominato del Cantone e prestato all'USI per attività di lavoro, valgono le norme stabilite nell'apposita Convenzione stipulata tra le parti.
- <sup>2</sup> Le assunzioni da parte dell'USI e degli Istituti affiliati avvengono per pubblico concorso, secondo le norme e i regolamenti interni elaborati dall'USI.
- <sup>3</sup> Tali regolamenti stabiliscono i casi nei quali, per giustificati motivi, è possibile rinunciare al concorso.
- <sup>4</sup> A parità di rispetto dei criteri d'idoneità previsti, per l'assunzione sono da considerare quali requisiti preferenziali la conoscenza delle realtà e culture ticinesi e svizzere.
- <sup>5</sup> L'USI adotta un ruolo proattivo nella valutazione di eventuali conflitti di interesse dei propri collaboratori.

Art. 16  
Condizioni concernenti le finanze

- <sup>1</sup> L'USI dispone per Legge di un capitale di dotazione di 11 milioni di franchi.
- <sup>2</sup> Per investimenti superiori a 5 milioni di franchi l'USI, in base alla LPSU, chiede i contributi alla Confederazione e analogamente al Cantone. Il contributo del Cantone è calcolato al netto, dedotti i contributi federali e di altre fonti pubbliche o private.
- <sup>3</sup> L'USI espone a bilancio i valori residui degli investimenti effettuati ed assicura

una politica d'ammortamento adeguata.

Art. 17  
Condizioni  
concernenti le forniture

È applicabile la Legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001.

Art. 18  
Condizioni concernenti  
il subappalto

<sup>1</sup> L'USI può subappaltare le sue prestazioni a terzi, limitatamente alla logistica e all'Amministrazione.

<sup>2</sup> Le condizioni del subappalto sono negoziate dall'USI direttamente con l'ente terzo e devono rispettare le condizioni dell'art. 17.

Art. 19  
Proprietà  
dell'infrastruttura

<sup>1</sup> Tutte le infrastrutture (arredamento e attrezzature didattiche, tecniche, informatiche, amministrative e di laboratorio) sono di proprietà dell'USI.

<sup>2</sup> Per gli edifici fanno stato i singoli rapporti di proprietà e le condizioni di messa a disposizione dell'USI (diritto di superficie, contratto di locazione).

Art. 20  
Condizioni  
supplementari

<sup>1</sup> Sono applicabili tutte le norme previste:

- a) dalle Leggi federale e cantonale sulla protezione dei dati;
- b) dalle Leggi federali sul diritto d'autore, la proprietà industriale e i brevetti d'invenzione.

<sup>2</sup> L'USI e la SUPSI sono tenute a collaborare secondo il principio della complementarità e dell'efficienza. Nei rapporti di rendicontazione annuali e nelle pianificazioni quadriennali USI e SUPSI si impegnano a dare evidenza delle collaborazioni sviluppate a tale scopo.

#### TITOLO IV Il budget e la valutazione

Art. 21  
Contributo di gestione

<sup>1</sup> Ogni anno è messo a disposizione dell'USI un contributo di gestione fisso iscritto nel Preventivo dello Stato. In aggiunta a questo contributo il Cantone provvede al versamento:

- a) dei contributi dei Cantoni, in base all'AIU;
- b) del contributo cantonale per gli studenti ticinesi all'USI, calcolato in analogia all'AIU.

<sup>2</sup> Sulla base della Convenzione di collaborazione di cui all'art. 7 cpv. 2 n. 3, l'USI rappresenta l'Archivio del Moderno nella definizione del contributo di gestione, considerato anche l'art. 22 cpv. 3.

<sup>3</sup> L'USI rappresenta l'IRB e lo IOR nella definizione del contributo di gestione, considerato anche l'art. 22 cpv. 4 e 5.

Art. 22  
Modalità di calcolo

<sup>1</sup> Il contributo di gestione che il Cantone mette a disposizione dell'USI è ottenuto sommando gli importi calcolati, sulla base degli ultimi consuntivi revisionati, nel modo seguente:

- a) per la formazione di base (bachelor + master) un contributo per il numero degli studenti non-AIU calcolato in base al forfait AIU al netto dei sussidi specifici della LPSU e del surplus di tassa studentesca (vedi art. 15 AIU). Tale contributo è calcolato fino ad un massimo del 50% degli studenti non-AIU rispetto al totale degli studenti per Facoltà;
- b) quale dotazione di base alla ricerca, una percentuale del 15% del totale del sussidio sulla formazione di base di cui al punto a e d del presente articolo e comprensivo dei contributi AIU (vedi art. 21 cpv. 1): questa percentuale può venire adeguata in caso di sviluppi particolarmente significativi nel settore della ricerca e a condizione che il calcolo risultante rimanga in conformità con le linee espresse a piano finanziario cantonale;
- c) quale incentivo supplementare per la ricerca un contributo corrispondente al

30 % dei ricavi da terzi della ricerca competitiva;

d) quale "vantaggio di ubicazione" viene erogato un contributo aggiuntivo corrispondente ad un minimo del 5% e un massimo del 10% del forfait AIU calcolato per l'insieme degli studenti iscritti.

<sup>2</sup> Al contributo calcolato al cpv. 1 il Cantone addiziona l'importo risultante dal residuo del costo, al netto del sussidio federale, degli affitti degli immobili riconosciuti dalla LPSU.

<sup>3</sup> In aggiunta al contributo di gestione calcolato al cpv. 1 è erogato un forfait fisso annuo di 500'000 franchi per l'Archivio del Moderno. Il Cantone decide annualmente a chi versare tale importo, in riscontro ad un'istanza presentata congiuntamente dalla Fondazione Archivio del Moderno e dall'USI.

<sup>4</sup> In aggiunta al contributo di gestione calcolato al cpv. 1 è erogato un contributo aggiuntivo definito annualmente in sede di preventivo dello Stato da riversare all'IRB.

<sup>5</sup> In aggiunta al contributo di gestione calcolato al cpv. 1 è erogato un contributo aggiuntivo definito annualmente in sede di preventivo dello Stato da riversare allo IOR.

<sup>6</sup> In aggiunta al contributo di gestione calcolato al cpv. 1 è erogato un contributo aggiuntivo definito annualmente in sede di preventivo dello Stato alla copertura dei costi della nuova Facoltà di scienze biomediche come previsto dal messaggio 6920 del 12 marzo 2014.

<sup>7</sup> Al fine di incentivare future attività comuni USI-SUPSI (servizi, gestione, insegnamento, ricerca) possono venire annualmente riservati dei contributi specifici.

<sup>8</sup> I costi annui d'infrastruttura dei nuovi campus sostenuti dall'USI e derivanti dai costi del prestito cantonale (interessi e ammortamento), dagli accantonamenti per manutenzioni e dai costi dei diritti di superficie, saranno rimborsati dal Cantone mediante conto specifico.

**Art. 23**  
Modalità di versamento

Il contributo di gestione è versato dal Cantone in 12 rate mensili, all'inizio di ogni mese.

**Art. 24**  
Risultato d'esercizio e fondo per la compensazione dei rischi

<sup>1</sup> Il risultato d'esercizio è determinato dal saldo tra i costi totali ed i ricavi totali dell'anno di riferimento.

<sup>2</sup> L'USI beneficia degli avanzi d'esercizio ed assume i disavanzi d'esercizio.

<sup>3</sup> L'USI s'impegna a costituire un fondo interno per la compensazione dei rischi al fine di ottenere un equilibrio finanziario sul medio termine.

<sup>4</sup> Il fondo è determinato dai risultati d'esercizio relativi all'attività finanziata dallo Stato ed è esposto separatamente a bilancio.

**Art. 25**  
Valutazione dell'adempimento del Contratto

Il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (DECS), sulla base dei conti approvati dal Consiglio USI e del rapporto di revisione da parte del Controllo cantonale delle finanze, redige entro il 30 giugno un rapporto di resoconto all'attenzione del Consiglio di Stato comprensivo della verifica degli obiettivi definiti dal Contratto agli art. 9 - 11.

Art. 26  
Condizioni di  
controlling

La definizione del valore annuale degli indicatori è negoziata tra il DECS e il Consiglio dell'USI.

Art. 27  
Limitazione della  
crescita dei contributi  
di gestione

<sup>1</sup> Per gli anni 2017-19 il contributo di gestione, di cui all'articolo 22 cpvv. 1, 2 e 3, non può crescere oltre il limite del preventivo 2016, ovvero 21 milioni di franchi.  
<sup>2</sup> Il limite del contributo di cui al precedente capoverso s'intende comprensivo del riversamento all'affiliata IRB, ma non allo IOR e alla nuova Facoltà di scienze biomediche. L'USI ha la facoltà di negoziare e ridefinire con le proprie affiliate l'importo da riversare.

Art. 28  
Clausola di  
compensazione

In caso di modifiche sostanziali ai parametri di calcolo per il sussidio federale, al di là di quanto sopportabile dal fondo per la compensazione di rischi di cui all'art. 24 cpv. 3 e 4, il Consiglio di Stato può decidere per eventuali contributi integrativi.

Art. 29  
Condizioni di controllo

Al Consiglio di Stato ed agli uffici da esso delegati al controllo viene garantito l'accesso a tutti i documenti normativi e contabili dell'USI.

## TITOLO V Disposizioni finali

Art. 30  
Contenzioso

<sup>1</sup> Un eventuale contenzioso relativo al Contratto viene gestito prioritariamente da una delegazione costituita di un rappresentante del Cantone, di uno dell'USI e di una terza persona scelta di comune accordo.  
<sup>2</sup> Nel caso in cui la delegazione non riuscisse a dirimere il contenzioso il foro competente diventa il Tribunale Amministrativo.

Art. 31  
Rinnovo del contratto


In assenza d'indicazioni contrarie scritte di una delle parti contraenti, da inoltrare entro dodici mesi dalla sua scadenza, il Contratto è rinnovato per un ulteriore quadriennio.

Letto e approvato dalle parti:

Per l'Università della Svizzera  
italiana:



Il Rettore, prof. B. Erez




La Presidente, M. Duca Widmer

Lugano, 8.1.18

Per il Consiglio di Stato:



Il Presidente, M. Bertoli



Il Cancelliere, A. Coduri

Ratificato con Ris. Gov. n° 5807 del 20 dicembre 2017

Bellinzona, 20 DIC. 2017

- redatto in 3 (tre) copie -

numero			Bellinzona
5807	cl	0	20 dicembre 2017
Repubblica e Cantone Ticino Consiglio di Stato Piazza Governo 6 Casella postale 2170 6501 Bellinzona telefono +41 91 814 43 20 fax +41 91 814 44 35 e-mail can-sc@ti.ch			Repubblica e Cantone Ticino

## Il Consiglio di Stato

richiamato il messaggio n. 7224 inerente alla politica universitaria 2017-2020 approvato dal Gran Consiglio il 20 novembre 2017;

considerate le indicazioni del rapporto della Commissione speciale scolastica inerenti alle modifiche contrattuali auspiccate;

preso atto della trattativa con l'Università della Svizzera italiana e con la Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana;

richiamato il messaggio n. 6957 inerente ai campus universitari approvato dal Gran Consiglio il 13 ottobre 2014, che prevede all'art. 3 del rispettivo decreto legislativo che "i costi annui d'infrastruttura dei nuovi campus sostenuti dall'USI e dalla SUPSI e derivanti dai costi del prestito cantonale (interessi e ammortamento), dagli accantonamenti per manutenzioni e dai costi dei diritti di superficie, saranno rimborsati dal Cantone attraverso i contratti di prestazioni che dovranno essere modificati prevedendo una voce specifica";

su proposta del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport;

### risolve:


1. I contratti di prestazioni allegati sono approvati.
2. Comunicazione:
  - Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (decs-dir@ti.ch)
  - Divisione della cultura e degli studi universitari (decs-dcsu@ti.ch)
  - Sezione delle finanze (dfe-sf@ti.ch)

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:

  
Manuele Bertoli

Il Cancelliere:

  
Arnoldo Coduri

Allegati:

- contratto di prestazioni USI
- contratto di prestazioni SUPSI
- contratto di prestazioni DFA/SUPSI

Le parti contraenti

**Repubblica e Cantone Ticino**  
rappresentata  
dal Consiglio di Stato

e

**Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI)**  
rappresentata  
dal Consiglio della SUPSI

sottoscrivono il seguente

**Contratto di prestazioni**  
(in seguito: Contratto)

---

## TITOLO I

### Disposizioni generali

**Art. 1**  
Basi legali e tecniche:

<sup>1</sup> Il presente Contratto si basa su:

- a) la Legge federale sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) del 30 settembre 2011;
- b) l'Ordinanza federale concernente la LPSU (O-LPSU) del 12 novembre 2014;
- c) il Decreto legislativo del 4 ottobre 1999 concernente l'adesione all'Accordo intercantonale sulle scuole universitarie professionali (ASUP) del 4 giugno 1998;
- d) la Legge sull'Università della Svizzera italiana, sulla Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana e sugli Istituti di ricerca (L-USI-SUPSI) del 3 ottobre 1995;
- e) il Regolamento della L-USI-SUPSI-Ricerca del 18 febbraio 2014;
- f) il Decreto legislativo concernente la modifica del sistema di sussidiamento a enti, associazioni, fondazioni e aziende autonome del 16 dicembre 1999;
- g) il Decreto legislativo del 12 giugno 2003 concernente la ratifica della revisione dell'Accordo intercantonale sulle scuole universitarie professionali (ASUP) dell'11 ottobre 2004;
- h) il Decreto legislativo, del 17 febbraio 2014 concernente l'adesione l'adesione del Cantone Ticino all'Accordo intercantonale del 20 giugno 2013 nel settore delle scuole universitarie svizzere (Concordato sulle scuole universitarie).

<sup>2</sup> La SUPSI adotta inoltre quali strumenti di gestione:

- a) il sistema di contabilità finanziaria, analitica e per prodotti basato sul modello definito dalla Confederazione e valido per tutte le altre scuole universitarie professionali svizzere;
- b) un sistema di indicatori delle proprie prestazioni, possibilmente coordinato

- con quelli delle altre scuole universitarie professionali svizzere, per permettere la valutazione degli obiettivi stabiliti;
- c) eventuali altre direttive di gestione emanate dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) e dalla Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE).
- <sup>3</sup> La SUPSI si avvale di un sistema di controllo interno direttamente dipendente dal Consiglio della SUPSI.

Art. 2  
Oggetto del  
Contratto

- <sup>1</sup> Sulla base del Contratto, la SUPSI è tenuta a svolgere i seguenti mandati:
- a) attuare formazione di base in cicli di studio di bachelor e master;
- b) offrire percorsi di formazione continua;
- c) svolgere ricerca applicata e sviluppo, mandati e prestazioni di servizio a favore di enti privati e pubblici.
- <sup>2</sup> La SUPSI si organizza in maniera indipendente in tutti gli aspetti necessari per garantire efficienza ed efficacia dal profilo amministrativo.

Art. 3  
Definizioni e  
abbreviazioni

- Nell'ambito del Contratto sono stabilite le seguenti definizioni:
- a) con "*studenti non-ASUP*" si intende quegli studenti di formazione di base per i quali la SUPSI non ha diritto ai contributi previsti dall'Accordo intercantonale sulle scuole universitarie professionali (ASUP). Per la definizione precisa si richiama l'articolo 5 (Cantone di domicilio) di tale Accordo;
- b) con "*forfait ASUP*" si intendono la somme forfettarie di finanziamento procapite studentesco definite dalla CDPE e suddivise per settori di studio. L'ammontare di tali somme è stabilito dalla CDPE per il quadriennio previsto dalla Confederazione. Per la definizione precisa di tali contributi o forfait si richiama l'articolo 9 cpv. 2 e 3 dell'Accordo ASUP;
- c) il concetto di "*vantaggio di ubicazione o Standortvorteil*" prevede che il Cantone contribuisca con un montante quale "premio di ubicazione" per presenza sul territorio della propria scuola universitaria, che attira studenti e svolge ricerca generando ricadute economiche, sociali e culturali per il Cantone stesso;
- d) con "*costi diretti e generali o indiretti*" si intende la definizione analitica dei costi del Manuale di contabilità analitica dell'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (*Kostenrechnung für Fachhochschulen, ein Leitfaden des BBT, Dezember 2006*);
- e) con "*docente-ricercatore*" si intende la definizione dell'Ufficio federale di statistica ovvero un collaboratore con un grado complessivo di occupazione di almeno il 50 % che lavora almeno 20 % nel campo di ricerca e almeno 20 % nel campo d'insegnamento.

Art. 4  
Validità del  
Contratto

- <sup>1</sup> Il Contratto è valido dal 1° gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2020.
- <sup>2</sup> Il Contratto può essere rivisto annualmente.

Art. 5  
Disdetta

Il Contratto non può essere rescisso prima della sua scadenza.

Art. 6  
Condizioni di  
modifica del  
Contratto

- <sup>1</sup> Proposte di modifica del Contratto sono da inoltrare dai contraenti entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo.
- <sup>2</sup> L'approvazione di proposte di modifica del Contratto concordate tra le parti deve avvenire entro il 30 settembre di ogni anno.

## TITOLO II Le prestazioni

### Art. 7 Descrizione delle prestazioni

<sup>1</sup> Nell'ambito del Contratto, la SUPSI organizza l'insegnamento universitario e la ricerca scientifica nei settori definiti dal cpv. 2 dell'art. 13 della L-USI-SUPSI ed in particolare:

- a) attua formazione di base, istituendo, gestendo e se del caso sopprimendo, secondo le risultanze di appositi studi di fattibilità, cicli di studio bachelor e master a tempo pieno o in altre forme di tempo parziale e parallele all'attività professionale, organizzandoli secondo le direttive federali;
- b) offre formazione continua certificata rilasciando titoli di:
  1. Master of Advanced Studies MAS, per corsi di almeno 60 crediti ECTS;
  2. Diploma of Advanced Studies DAS, per corsi di almeno 30 crediti ECTS;
  3. Certificate of Advanced Studies CAS, per corsi di almeno 10 crediti ECTS;
- c) offre formazione continua non certificata, rilasciando attestati di frequenza per tutti i corsi che non raggiungono i 10 crediti ECTS;
- d) svolge ricerca applicata e sviluppo, mandati e prestazioni di servizio innovativi a favore di enti privati e pubblici.

<sup>2</sup> La SUPSI integra nelle proprie attività enti autonomi e segnatamente:

- a) la Fondazione del Conservatorio della Svizzera italiana, Scuola universitaria di musica, con sede a Lugano (CSI);
- b) l'Accademia Teatro Dimitri, con sede a Verscio (ATD);
- c) la Fondazione Fernfachhochschule Schweiz, con sede a Briga (VS) (FFHS);
- d) la Fondazione Thim van der Laan, con sede a Landquart (GR) (FTVDL).

<sup>3</sup> Assume compiti culturali a beneficio di tutta la popolazione, tramite istituti e scuole affiliate, mettendo a disposizione biblioteche e archivi e organizzando eventi pubblici.

<sup>4</sup> Il presente Contratto non si applica alle affiliate con residenza fuori cantone, ovvero la FFHS e la FTVDL e al Dipartimento formazione e apprendimento (DFA) della SUPSI. Dato il carattere di Alta scuola pedagogica i rapporti tra Cantone e DFA sono retti da un Contratto di prestazioni separato.

### Art. 8 Accessibilità alle prestazioni

<sup>1</sup> Le prestazioni della SUPSI sono accessibili:

- a) per quanto riguarda la formazione di base nei cicli di studio bachelor e master, a tutti gli studenti che dispongono delle qualifiche di ammissione secondo le disposizioni in merito;
- b) per quanto riguarda la formazione continua a tutti coloro che ne fanno richiesta e soddisfano i criteri di ammissione;
- c) per quanto riguarda ricerca applicata e sviluppo, mandati e prestazioni di servizio a tutte le persone fisiche o giuridiche o agli enti che dichiarano il rispetto delle normative retributive, sociali e fiscali svizzere; a comprova di tale rispetto è sufficiente la dichiarazione scritta di un rappresentante autorizzato dell'ente in oggetto. Eventuali verifiche possono essere effettuate a posteriori.

<sup>2</sup> In casi particolari la SUPSI può limitare il numero di persone ammesse a determinati cicli di studio di formazione di base o a determinate iniziative di formazione continua. Nella selezione dei candidati per tali corsi a numero programmato la SUPSI ha la facoltà di applicare modalità differenziate per candidati non-ASUP.

<sup>3</sup> La SUPSI predispone l'ubicazione per le proprie attività nelle proprie sedi, avendo riguardo dei principi di coerenza disciplinare, di razionalità e di economicità.

Dalle prestazioni della SUPSI regolate dal Contratto ci si attende:

- a) per quanto riguarda la formazione di base:  
Bachelor:
  1. almeno il 5% medio degli studenti (ETP) di provenienza da altri Cantoni per settori di studio non artistici;
  2. un massimo del 30% medio di studenti (ETP) di provenienza dall'estero per i settori di studio non artistici, ad eccezione dei corsi di laurea del Dipartimento tecnologie innovative;
  3. un massimo del 40% medio di studenti (ETP) di provenienza dall'estero per i corsi di laurea del Dipartimento tecnologie innovative.Master:
  4. almeno il 10% medio degli studenti (ETP) di provenienza da altri Cantoni per settori di studio non artistici;
  5. un massimo del 40% medio degli studenti (ETP) di provenienza dall'estero per settori di studio non artistici;
- b) per quel che riguarda la formazione continua l'attualizzazione costante e la crescita delle competenze del personale operante a livello di quadri medi e superiori nell'economia ticinese;
- c) per quanto riguarda ricerca applicata e sviluppo, mandati e prestazioni di servizio considerando il compito di consolidamento e crescita delle competenze innovative in enti pubblici e privati ticinesi per assicurare la capacità concorrenziale dell'economia ticinese, nonché l'introduzione e l'attualizzazione di strumenti di gestione moderna e scientifica di compiti essenziali dello Stato:
  1. la presenza in organico di una percentuale di docenti-ricercatori in linea con la media svizzera;
  2. la quota parte corrispondente alla ricerca e ai servizi non deve superare il 50% dei ricavi totali;
- d) per quanto riguarda le pari opportunità, una quota di personale femminile (ETP e per testa) per categoria di personale, secondo le categorie dell'Ufficio federale di statistica, in linea con la media delle altre SUP svizzere.

<sup>1</sup> Dalle prestazioni della SUPSI regolate dal Contratto ci si attende, ritenuto che il valore degli indicatori di cui all'art. 1, cpv. 2, lett. b) è fissato di regola annualmente:

- a) per quanto riguarda la formazione di base nei cicli di studio bachelor e master:
  1. uno sbocco di studio nel Cantone Ticino per i titolari della maturità professionale (in particolare maturità professionale tecnica) rilasciata nelle scuole del Cantone, ovvero il tasso di passaggio calcolato fino a 5 anni dopo l'ottenimento della MP sulla base delle matricole ticinesi con MP in rapporto a tutte le MP rilasciate dal Cantone in linea con le altre SUP svizzere, tenendo conto dei flussi di studenti da e verso il Cantone;
  2. un tasso di entrata nella vita professionale nei settori di riferimento un anno dopo il conseguimento del bachelor/master (misurato per settore di studio) in linea con le altre SUP svizzere, considerando le specificità del mercato del lavoro locale;
  3. un grado di adeguatezza delle competenze acquisite dai laureati per campo di studio, misurato tramite inchieste presso le differenti categorie di datori di lavoro del territorio;
  4. un esame dell'adeguatezza delle formazioni proposte in funzione dell'evoluzione del mercato del lavoro, misurato tramite il rapporto tra il numero di diplomati per settore di studio e il numero totale di diplomati;
  5. un grado di soddisfazione degli studenti e dei diplomati superiore al 75% della scala applicata, misurato regolarmente con metodologie oggettive e eventualmente anonimizzate con un tasso di risposta attendibile (minimo

60%);

- b) per quanto riguarda la formazione continua:
1. una verifica regolare della frazione di diplomati di percorsi MAS che hanno conosciuto un avanzamento nella carriera a distanza di un anno dal diploma;
  2. un tasso di soddisfazione dei datori di lavoro superiore al 75% della scala applicata e misurato tramite inchieste specifiche presso diverse categorie di datori di lavoro;
- c) per quanto riguarda la ricerca e le prestazioni di servizio:
1. la verifica dell'efficacia della ricerca misurando la percentuale di progetti di ricerca accettati dalla CTI, dai programmi quadro europei e dal FNRS, in rapporto al totale dei progetti inoltrati: la percentuale dovrebbe risultare in linea con la media di ciascun ente finanziatore;
  2. la misurazione regolare, mediante verifiche dirette con modalità oggettiva ed eventualmente anonimizzata, del grado di soddisfazione (in termini di miglioramento della performance e dei risultati d'esercizio) da parte delle imprese (e altre entità) coinvolte nei progetti di ricerca applicata competitiva e nei progetti risultanti da mandati diretti;
  3. l'aumento progressivo delle collaborazioni istituzionali (o di accordi istituzionalizzati) per progetti di ricerca con partner locali, nazionali e internazionali.

<sup>2</sup> Gli indicatori del a3, b2, c2 del precedente capoverso vengono raccolti con ritmo biennale.

<sup>3</sup> Per le affiliate ATD e CSI non si applicano gli indicatori del a1, b1, b2, c2 del precedente capoverso.

**Art. 11**  
Obiettivi di efficienza

<sup>1</sup> Dalle prestazioni della SUPSI regolate dal Contratto ci si attende, ritenuto che il valore degli indicatori di cui all'art. 1, cpv. 2, lett. b) è fissato annualmente:

- a) per quel che riguarda la formazione di base:
1. un costo medio per studente per settore di studio non superiore alla media svizzera paragonabile;
  2. un tasso di inquadramento per campo di studio in linea con la media svizzera;
  3. per ogni settore di studio, la percentuale di ECTS acquisiti rispetto a quelli iscritti;
- b) per quel che riguarda la formazione continua certificata, la copertura tramite tasse di partecipazione dei costi diretti;
- c) per quel che riguarda la ricerca e le prestazioni di servizio:
1. la copertura completa dei costi diretti per i progetti di ricerca finanziati da enti competitivi;
  2. la copertura dei costi completi (autofinanziamento analitico del 100 %) nei mandati diretti di ricerca e di servizio;
  3. l'evoluzione del volume di ricavi (espresso in franchi) di ricerca attivata per settore di studio in rapporto all'evoluzione numero (espresso in ETP) di professori, docenti ricercatori e collaboratori scientifici.

<sup>2</sup> Per quel che riguarda l'amministrazione ci si attende una percentuale dei costi amministrativi in linea con la media svizzera.

**Art. 12**  
Tariffe per le prestazioni

Per lo svolgimento delle proprie prestazioni la SUPSI adotta a carico di terzi:

- a) per quel che riguarda la formazione di base nei cicli di studio bachelor e master:
1. una tassa di frequenza semestrale, per ogni ciclo di studio a tempo pieno e parallelo all'attività professionale ridotta almeno del 50% per gli studenti che beneficiano dei contributi ASUP;
  2. la riscossione delle spese effettive per il materiale didattico personale che resta di proprietà degli studenti;

- b) per quel che riguarda la formazione continua, le tasse di partecipazione devono venire commisurate di regola per garantire almeno la copertura dei costi diretti;
- c) per quel che riguarda i mandati diretti di ricerca e servizio la fatturazione delle spese effettive per ogni mandato a copertura completa dei costi.

**Art.13**  
Responsabilità  
della SUPSI per le  
prestazioni erogate

La SUPSI è responsabile in prima istanza per le prestazioni erogate.

**Art. 14**  
Responsabilità della  
SUPSI nei confronti  
degli utenti

La SUPSI risponde agli utenti secondo le norme della Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici.

### TITOLO III Le modalità di produzione delle prestazioni

**Art. 15**  
Condizioni  
concernenti il  
personale

<sup>1</sup> I contratti con il personale sono stipulati dalla SUPSI sulla base di disposizioni generali pubblicate, per quanto possibile armonizzate con l'USI. Nel caso di personale nominato del Cantone e prestato alla SUPSI per attività di lavoro, valgono le norme stabilite nell'apposita Convenzione stipulata tra le parti.

<sup>2</sup> Le assunzioni da parte della SUPSI e degli Istituti affiliati avvengono per pubblico concorso, secondo le norme e i regolamenti interni elaborati dalla SUPSI.

<sup>3</sup> Tali regolamenti stabiliscono i casi nei quali, per giustificati motivi, è possibile rinunciare al concorso.

<sup>4</sup> A parità di rispetto dei criteri d'idoneità previsti, per l'assunzione sono da considerare quali requisiti preferenziali la conoscenza delle realtà e culture ticinesi e svizzere.

<sup>5</sup> La SUPSI adotta un ruolo proattivo nella valutazione di eventuali conflitti di interesse dei propri collaboratori.

**Art. 16**  
Condizioni  
concernenti le  
finanze

<sup>1</sup> La SUPSI è autorizzata a trasformare le attuali riserve in fondo di compensazione rischi.

<sup>2</sup> Per investimenti superiori a 5'000'000 franchi la SUPSI chiede i contributi alla Confederazione e analogamente al Cantone; il contributo del Cantone è calcolato al netto, dedotti i contributi federali e di altre fonti pubbliche o private.

<sup>3</sup> La SUPSI espone a bilancio i valori residui degli investimenti effettuati ed assicura una politica d'ammortamento adeguata, in base alle disposizioni federali.

**Art. 17**  
Condizioni concernenti  
le forniture

È applicabile la Legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001.

**Art. 18**  
Condizioni concernenti  
il subappalto

<sup>1</sup> La SUPSI può subappaltare le sue prestazioni a terzi.

<sup>2</sup> Le condizioni del subappalto sono negoziate dalla SUPSI direttamente con l'ente terzo, e devono rispettare le condizioni dell'art. 17.

**Art. 19**  
Proprietà  
dell'infrastruttura

<sup>1</sup> Tutte le infrastrutture (arredamento e attrezzature didattiche, tecniche, informatiche, amministrative e di laboratorio) sono di proprietà della SUPSI.

<sup>2</sup> Per gli edifici fanno stato i singoli rapporti di proprietà e le condizioni di messa a disposizione della SUPSI (diritto di superficie, contratto di locazione).

Art. 20  
Condizioni  
supplementari

- <sup>1</sup> Sono applicabili tutte le norme previste:
- a) dalla Legge federale del 19 giugno 1992<sup>1</sup> sulla protezione dei dati e dalla Legge cantonale del 9 marzo 1987 sulla protezione dei dati personali;
  - b) dalle Leggi federali sul diritto d'autore e sulla proprietà industriale.
- <sup>2</sup> La SUPSI e l'USI sono tenute a collaborare secondo il principio della complementarità e dell'efficienza. Nei rapporti di rendicontazione annuali e nelle pianificazioni quadriennali SUPSI e USI si impegnano a dare evidenza delle collaborazioni sviluppate a tale scopo.

## TITOLO IV Contributo di gestione e la valutazione

Art. 21  
Contributo cantonale  
di gestione

- <sup>1</sup> Ogni anno è messo a disposizione della SUPSI un contributo di gestione iscritto nel Preventivo dello Stato. A questo contributo si aggiungono in forma separata:
- a) il riversamento da parte del Cantone dei contributi della Confederazione;
  - b) il versamento da parte del Cantone di un contributo per gli studenti ticinesi alla SUPSI, in analogia con le direttive dell'Accordo ASUP;
  - c) la SUPSI incassa per contro direttamente i contributi ASUP da parte degli altri cantoni.
- <sup>2</sup> La SUPSI rappresenta nella definizione del *contributo di gestione* gli enti affiliati con sede in Ticino in base alle relative convenzioni di affiliazione. Per l'ATD e il CSI valgono infatti i contributi dell'art. 22.
- <sup>3</sup> Per gli enti affiliati con sede fuori Cantone di cui all'art. 7, cpv. 2, lett. 3 e 4 (FFHS e FTVDL), non è previsto un contributo secondo l'art. 22.

Art. 22  
Modalità di calcolo

- <sup>1</sup> Il contributo di gestione che il Cantone mette a disposizione della SUPSI è ottenuto sommando gli importi calcolati sulla base di dati di consuntivo revisionati nel modo seguente:
- a) per la formazione di base bachelor nei settori non artistici un montante per il numero a consuntivo di studenti non-ASUP equivalenti a tempo pieno (dati SEFRI per ECTS iscritti) calcolato in base al forfait ASUP; tale contributo è calcolato fino a un massimo del 30% degli studenti non-ASUP rispetto al totale degli studenti per ogni settore di studio, fino al 40% degli studenti non-ASUP rispetto al totale degli studenti per i corsi di laurea del Dipartimento tecnologie innovative;
  - b) per la formazione di base master nei settori non artistici un montante per il numero a consuntivo di studenti non-ASUP equivalenti a tempo pieno (dati SEFRI per ECTS iscritti) calcolato in base al forfait ASUP; tale contributo è calcolato fino a un massimo del 40% degli studenti non-ASUP rispetto al totale degli studenti per ogni settore di studio;
  - c) per la formazione di base bachelor e master nei settori artistici un montante per il numero a consuntivo di studenti non-ASUP equivalenti a tempo pieno (dati SEFRI per ECTS iscritti) calcolato in base al forfait ASUP; tale contributo è calcolato fino a un massimo del 40% degli studenti non-ASUP rispetto al totale degli studenti per ogni settore di studio;
  - d) per la formazione continua un montante calcolato in base al 30% dei ricavi da terzi (tasse studentesche o contributi ad esse assimilabili);
  - e) quale dotazione di base alla ricerca, una percentuale del 15% del totale dei sussidi cantonali sulla formazione di base, che si calcola sulla somma dei contributi di cui ai punti a), b), c) e g) del presente articolo, e del contributo cantonale per studenti ticinesi e degli altri cantoni (vedi art. 21 cpv. 1 lett. b)

e c) questa percentuale può venire adeguata in caso di sviluppi particolarmente significativi nel settore della ricerca e a condizione che il calcolo risultante rimanga in conformità con le linee espresse a piano finanziario cantonale;

- f) come incentivo supplementare per la ricerca, considerato che il Cantone non corrisponde un contributo sui mandati diretti per evitare di indurre concorrenza sleale, viene calcolato un montante aggiuntivo corrispondente al 30% dei ricavi da terzi della ricerca competitiva (CTI, FNS e UE o altri enti internazionali o nazionali competitivi);
- g) quale "vantaggio di ubicazione" viene erogato un montante aggiuntivo compreso tra un minimo del 5% e un massimo del 10% del forfait ASUP calcolato per l'insieme degli studenti iscritti.

<sup>2</sup> Al montante calcolato al cpv. 1 il Cantone addiziona l'importo risultante dal residuo del costo degli affitti degli immobili riconosciuti dalla LPSU al netto del sussidio federale.

<sup>3</sup> Al fine di incentivare future attività comuni USI-SUPSI (servizi, gestione, insegnamento, ricerca) possono venire annualmente riservati dei contributi specifici.

<sup>4</sup> I costi annui d'infrastruttura dei nuovi campus sostenuti dalla SUPSI e derivanti dai costi del prestito cantonale (interessi e ammortamento), dagli accantonamenti per manutenzioni e dai costi dei diritti di superficie, saranno rimborsati dal Cantone mediante conto specifico.

**Art. 23**  
Modalità di versamento

Il contributo di gestione è versato dal Cantone in 12 rate mensili, all'inizio di ogni mese.

**Art. 24**  
Risultato d'esercizio e fondo rischio

<sup>1</sup> Il risultato d'esercizio è determinato dal saldo tra i costi totali e i ricavi totali dell'anno di riferimento.

<sup>2</sup> La SUPSI beneficia degli avanzi d'esercizio e assume i disavanzi d'esercizio.

<sup>3</sup> La SUPSI s'impegna a costituire un fondo interno per la compensazione dei rischi al fine di ottenere un equilibrio finanziario sul medio termine.

<sup>4</sup> Il fondo è determinato dai risultati d'esercizio relativi all'attività finanziata dallo Stato ed è esposto separatamente a Bilancio.

**Art. 25**  
Valutazione dell'adempimento del Contratto

Il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (DECS), sulla base dei conti approvati dal Consiglio SUPSI e del rapporto di revisione preparato dal Controllo cantonale delle finanze, redige entro il 30 giugno un rapporto conclusivo all'attenzione del Consiglio di Stato comprensivo della verifica degli obiettivi definiti dal Contratto agli artt. 9 - 11.

Art. 26  
Condizioni di  
controlling

La definizione del valore annuale degli indicatori è negoziata tra il DECS e il Consiglio della SUPSI.

Art. 27  
Limitazione del  
contributo di gestione

<sup>1</sup> Per gli anni 2017-19 il contributo di gestione di cui all'articolo 22 cpv.1 non può crescere oltre il limite del preventivo 2016, ovvero 19.5 milioni di franchi.  
<sup>2</sup> Il contributo limite di cui al precedente capoverso s'intende comprensivo dei contributi da riversare agli enti affiliati con sede nel Cantone (ATD e CSI). La SUPSI ha la facoltà di negoziare e ridefinire con le proprie affiliate l'importo da riversare.

Art. 28  
Clausola di  
compensazione

In caso di modifiche sostanziali ai parametri di calcolo per il sussidio federale, al di là di quanto sopportabile dal fondo per la compensazione di rischi di cui all'art. 24 cpv. 3 e 4, il Consiglio di Stato può decidere per eventuali contributi integrativi.

Art. 29  
Condizioni di controllo

Al Consiglio di Stato e agli uffici da esso delegati al controllo, viene garantito l'accesso a tutti i documenti normativi e contabili della SUPSI.

## TITOLO V Disposizioni finali

Art. 30  
Contenzioso

<sup>1</sup> Un eventuale contenzioso relativo al Contratto viene gestito prioritariamente da una delegazione costituita di un rappresentante del Cantone, di uno della SUPSI e di una terza persona scelta di comune accordo.  
<sup>2</sup> Nel caso in cui la delegazione non riuscisse a dirimere il contenzioso il foro competente diventa il Tribunale amministrativo.

Art. 31  
Rinnovo del Contratto

In assenza d'indicazioni contrarie scritte di una delle parti contraenti, da inoltrare entro dodici mesi dalla sua scadenza, il Contratto è rinnovato per un ulteriore quadriennio.

Letto e approvato dalle parti:

Per la Scuola universitaria  
professionale della Svizzera italiana:



Il Presidente, A. Petruzzella



Il Direttore Generale, F. Gervasoni

Manno, 11 gennaio 2018...  
- redatto in 3 (tre) copie -

Per il Consiglio di Stato:



Il Presidente, M. Bertoli



Il Cancelliere, A. Coduri

Ratificato con Ris. Gov. n° 5807 del 20 dicembre 2017

Bellinzona, 20 DIC. 2017

5807

cl

0

20 dicembre 2017

Repubblica e Cantone Ticino  
Consiglio di Stato  
Piazza Governo 6  
Casella postale 2170  
6501 Bellinzona  
telefono +41 91 814 43 20  
fax +41 91 814 44 35  
e-mail can-sc@ti.ch

Repubblica e Cantone  
Ticino

## Il Consiglio di Stato

richiamato il messaggio n. 7224 inerente alla politica universitaria 2017-2020 approvato dal Gran Consiglio il 20 novembre 2017;

considerate le indicazioni del rapporto della Commissione speciale scolastica inerenti alle modifiche contrattuali auspiccate;

preso atto della trattativa con l'Università della Svizzera italiana e con la Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana;

richiamato il messaggio n. 6957 inerente ai campus universitari approvato dal Gran Consiglio il 13 ottobre 2014, che prevede all'art. 3 del rispettivo decreto legislativo che "i costi annui d'infrastruttura dei nuovi campus sostenuti dall'USI e dalla SUPSI e derivanti dai costi del prestito cantonale (interessi e ammortamento), dagli accantonamenti per manutenzioni e dai costi dei diritti di superficie, saranno rimborsati dal Cantone attraverso i contratti di prestazioni che dovranno essere modificati prevedendo una voce specifica";

su proposta del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport;

### risolve:

1. I contratti di prestazioni allegati sono approvati.
2. Comunicazione:
  - Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (decs-dir@ti.ch)
  - Divisione della cultura e degli studi universitari (decs-dcsu@ti.ch)
  - Sezione delle finanze (dfe-sf@ti.ch)

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:

Manuele Bertoli

Il Cancelliere:

Arnoldo Coduri

### Allegati:

- contratto di prestazioni USI
- contratto di prestazioni SUPSI
- contratto di prestazioni DFA/SUPSI

Le parti contraenti

**Repubblica e Cantone Ticino**  
rappresentata  
dal Consiglio di Stato  
(in seguito Cantone Ticino)

**Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana**  
(in seguito SUPSI)  
rappresentata dal Consiglio della SUPSI

sottoscrivono il seguente

**Contratto di prestazioni**  
(in seguito Contratto)

relativo a  
**compiti, funzioni e finanziamento del**  
**Dipartimento formazione e apprendimento della SUPSI**  
(in seguito DFA)

**TITOLO PRIMO**  
**Disposizioni generali**

<p><b>Art. 1</b> Basi di riferimento legale</p>	<p>Il presente Mandato si basa su:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) La Legge sull'Università della Svizzera italiana, sulla Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana e sugli Istituti di ricerca, del 3 ottobre 1995 (L-USI-SUPSI);</li><li>b) l'Accordo intercantonale sulle scuole universitarie professionali (ASUP), del 4 giugno 1998 / 12 giugno 2003;</li><li>c) la Legge della scuola, del 1° febbraio 1990;</li><li>d) la Legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare, del 3 luglio 1996;</li><li>e) il Regolamento della Legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare del 3 luglio 1996;</li><li>f) la Legge sulla scuola media, del 21 ottobre 1974;</li><li>g) il Regolamento sulla scuola media, del 18 settembre 1996;</li><li>h) la Legge sulle scuole medie superiori, del 26 maggio 1982;</li><li>i) la Legge sulla formazione continua dei docenti del 19 giugno 1990;</li><li>j) la Legge sull'orientamento scolastico e professionale e sulla formazione professionale e continua, del 4 febbraio 1998;</li><li>k) il Decreto legislativo concernente la modifica del sistema di sussidiamento a enti, associazioni, fondazioni e aziende autonome, del 16 dicembre 1999;</li><li>l) il Regolamento CDPE concernente il riconoscimento dei diplomi d'insegnamento per le scuole di maturità del 4 giugno 1998;</li></ul>
---	---

	<p>m) il Regolamento CDPE concernente il riconoscimento dei diplomi nel settore della pedagogia specializzata (orientamento educazione speciale precoce e orientamento insegnamento speciale) del 12 giugno 2008;</p> <p>n) il Regolamento CDPE concernente il riconoscimento dei diplomi delle scuole universitarie per i docenti e le docenti del livello prescolastico e del livello elementare del 10 giugno 1999;</p> <p>o) il Regolamento CDPE concernente il riconoscimento dei diplomi delle scuole universitarie per i docenti e le docenti del livello secondario I del 26 agosto 1999; inclusi gli emendamenti del 28 giugno 2012.</p> <p>p) il Regolamento CDPE concernente la denominazione, nell'ambito della riforma di Bologna, dei diplomi e dei titoli di perfezionamento nel campo della formazione degli insegnanti (regolamento concernente i titoli) del 28 ottobre 2005;</p> <p>q) il Regolamento CDPE concernente il riconoscimento dei diploma e dei certificati di formazione supplementare nel campo dell'insegnamento del 17 giugno 2004;</p> <p>r) il Regolamento CDPE concernente il riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali esteri del 27 ottobre 2006.</p> <p>s) Regolamento sulla formazione continua dei docenti del 9 giugno 2015;</p> <p>t) La Legge federale sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) del 30 settembre 2011</p>
<b>Art. 2</b> Campo d'applicazione	<p>Il presente Contratto tra Cantone Ticino e SUPSI regola le funzioni, le prestazioni e le clausole di finanziamento del DFA.</p> <p>Il DFA non soggiace al Contratto di prestazione generale tra Repubblica e Cantone Ticino e SUPSI.</p>
<b>Art. 3</b> Oggetto del Contratto	<p><sup>1</sup> Sulla base del Contratto, il DFA assume, conformemente ai principi della libertà accademica, tutti i compiti propri di un'alta scuola pedagogica, con particolare attenzione ai bisogni del sistema educativo e formativo del Cantone Ticino.</p> <p><sup>2</sup> Il DFA in particolare:</p> <p>a) attua la formazione iniziale dei docenti della scuola dell'infanzia, della scuola elementare, della scuola media, della scuola media superiore e di altre categorie di docenti, riservato quanto compete all'Istituto universitario federale per la formazione professionale (in seguito IUFFP);</p> <p>b) propone formazione continua per i docenti di ogni ordine e grado, riservato quanto compete allo IUFFP;</p> <p>c) svolge attività di ricerca e sviluppo nei suoi ambiti di competenza;</p> <p>d) promuove e realizza eventi, sussidi didattici e pubblicazioni scientifiche e culturali rivolte ai docenti attivi, allievi, genitori e pubblico sui temi dell'educazione, della formazione e dell'apprendimento;</p> <p>e) svolge attività di monitoraggio per quanto riguarda l'inserimento dei propri diplomati nel sistema scolastico ticinese.</p> <p><sup>3</sup> Il DFA contribuisce allo sviluppo scientifico, etico e culturale della società.</p> <p><sup>4</sup> Il DFA può assumere altri compiti d'interesse cantonale o intercantonale nel settore della formazione professionale dei docenti e degli operatori scolastici.</p> <p><sup>5</sup> Il DFA può fornire prestazioni a terzi.</p>
<b>Art. 4</b> Sede	Il DFA ha la sede a Locarno.
<b>Art. 5</b> Collaborazioni	<sup>1</sup> Nello svolgimento delle sue attività il DFA collabora con enti e istituti che operano nel Cantone e fuori Cantone.

<sup>2</sup> Per la definizione delle modalità di collaborazione fra il DECS e il DFA sono valide le disposizioni contenute nella specifica Convenzione.

## TITOLO SECONDO

### Le prestazioni

<b>Art. 6</b> Descrizione delle prestazioni	Nell'ambito del Contratto, il DFA: a) attua la formazione iniziale dei docenti della scuola dell'infanzia, della scuola elementare, della scuola media e della scuola media superiore tramite cicli di studio riconosciuti a livello intercantonale (CDPE), riservato quanto compete allo IUFFP. In particolare, il DFA offre i seguenti cicli di studio: 1. Bachelor in Insegnamento per il livello prescolastico; 2. Bachelor in Insegnamento per il livello primario; 3. Master in Insegnamento per il livello secondario I; 4. Diploma in Insegnamento nelle scuole di maturità; b) attua la formazione professionale iniziale di docenti specifici del sistema scolastico ticinese, per cui non esistono direttive da parte della CDPE, tramite cicli di studio di formazione iniziale o continua appositamente definiti e in accordo con la Divisione della scuola; c) offre formazione continua breve (corsi brevi, seminari, congressi, eventi, ecc.) e certificata (CAS, DAS, MAS) nei propri ambiti di competenza, destinata in particolare ai docenti e ai quadri scolastici di ogni ordine e grado, riservato quanto compete allo IUFFP; d) sviluppa l'attività di ricerca di livello universitario nell'ambito delle scienze dell'educazione e delle didattiche disciplinari sia in proprio che in collaborazione con enti e istituti: 1. integrando per quanto possibile nell'insegnamento e nei processi formativi i risultati ed i metodi della ricerca; 2. coordinando la propria attività con i servizi cantonali preposti all'insegnamento e alla documentazione, che assicurano l'accesso ai dati necessari; e) gestisce un centro di documentazione e un servizio di produzione e valorizzazione di risorse didattiche, diffusione e divulgazione in ambito formativo ed educativo. f) Il DFA ha pure facoltà di offrire altri cicli di studio riconosciuti dalla CDPE, ad esempio ciclo di studio Master per l'insegnamento nel livello secondario I rivolti a docenti del settore primario.
<b>Art. 7</b> Accessibilità alle prestazioni	<sup>1</sup> Le prestazioni del DFA sono accessibili: a) per la formazione iniziale dei docenti nei cicli di studio di primo livello (bachelor) e di secondo livello (master), a tutti i candidati in possesso dei requisiti di ammissione fissati dai regolamenti di studio; b) per la formazione continua e l'aggiornamento, a tutti coloro che ne soddisfano i criteri di ammissione; c) per la ricerca applicata e lo sviluppo, mandati e prestazioni di servizio, a tutte le persone fisiche e giuridiche o agli enti che dichiarano il rispetto delle normative retributive, sociali e fiscali svizzere. <sup>2</sup> Le formazioni del DFA prevedono il numero programmato di candidati ammessi. Conformemente all'art.11 cpv 3 della L-USI-SUPSI, il DFA ha la facoltà di applicare modalità differenziate per i candidati che non rientrano nella

	categoria che può beneficiare dei contributi ASUP.
<b>Art. 8</b> Obiettivi d'impatto particolari	Dalle prestazioni del DFA regolate dal Contratto ci si attende: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) per la formazione iniziale, almeno la formazione del personale docente sufficiente ad assicurare il ricambio stimato nelle scuole comunali e cantonali;</li> <li>b) per la formazione continua, l'adattamento costante delle competenze dei docenti e degli altri operatori pedagogici alle nuove esigenze dettate nella scuola dall'evoluzione delle conoscenze scientifiche e disciplinari e della società;</li> <li>c) per la ricerca educativa: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. il raggiungimento degli obiettivi di una ricerca di standard universitario come auspicato dagli enti nazionali preposti;</li> <li>2. un'analisi costante e approfondita che consenta la confrontabilità del sistema educativo ticinese con quello svizzero e internazionale;</li> <li>3. la sperimentazione di nuove metodologie e la messa a confronto di teorie emergenti con teorie acquisite;</li> <li>4. la collaborazione con il DECS alla sperimentazione e allo sviluppo di metodi innovativi di gestione del sistema scolastico.</li> </ol> </li> </ul>
<b>Art. 9</b> Obiettivi quantitativi particolari	L'entità delle prestazioni annuali che vengono assicurate dal DFA si quantifica nei modi seguenti: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) per la formazione iniziale dei docenti di scuola dell'infanzia e della scuola elementare, un numero di studenti (equivalenti a tempo pieno) tra 160 e 200;</li> <li>b) per la formazione iniziale dei docenti di scuola media e media superiore, un numero di studenti (equivalenti a tempo pieno) tra 120 e 170;</li> <li>c) per la formazione continua e le abilitazioni previste all'articolo 6 lett. b) e c) e descritta nell'apposita Convenzione va assicurato almeno un volume di ore di lezione erogate simile alla base dell'anno 2015;</li> <li>d) per la ricerca educativa tendere progressivamente al raggiungimento dell'obiettivo di riservare all'attività di ricerca il 20 % della massa salariale del corpo accademico.</li> </ul>
<b>Art. 10</b> Tariffe per le prestazioni	Per lo svolgimento delle sue prestazioni il DFA adotta a carico di terzi: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) per quel che riguarda le formazioni Bachelor e Master, una tassa di frequenza decisa dal Consiglio della SUPSI;</li> <li>b) per quel che riguarda la formazione continua - tenendo conto dei contributi cui agli articoli 18 e 20 del presente Contratto e della Convenzione specifica tra DECS/Divisione della scuola e il DFA - tasse di partecipazione personali o collettive a copertura dei costi per corsi che non cadono nella fattispecie dell'articolo 9 punto c, in particolare se offerte a terzi per propria iniziativa;</li> <li>c) per quel che riguarda la ricerca educativa - tenendo conto dei contributi di cui agli articoli 18 e 19 del presente Contratto e del Mandato di prestazione nel settore della ricerca educativa fra la Repubblica e Cantone Ticino e la SUPSI del 8 luglio 2009 - la fatturazione a copertura dei costi per mandati diretti commissionati separatamente dal DECS o da altri enti pubblici e privati;</li> <li>d) per quel che riguarda corsi di formazione speciali su mandato del DECS/Divisione della scuola o di terzi, la fatturazione a copertura dei costi.</li> </ul>

**TITOLO TERZO**  
**Le modalità di produzione delle prestazioni**

<p><b>Art. 11</b> Condizioni di gestione</p>	<p><sup>1</sup> Il DFA adotta quali strumenti di gestione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) il sistema di contabilità finanziaria analitica e per prodotti basato sul modello definito dalla Confederazione e valido per tutte le Scuole Universitarie Professionali svizzere;</li> <li>b) un sistema di indicatori quantitativi e qualitativi delle proprie prestazioni, possibilmente coordinato con quelli delle altre scuole universitarie svizzere, per permettere la valutazione degli obiettivi stabiliti;</li> <li>c) eventuali altre direttive di gestione dalla Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE).</li> </ul> <p><sup>2</sup> Il prestito del personale del Cantone al DFA viene regolato dalla Convenzione del 16 maggio 2000 e la cifra del costo corrispondente viene dedotta dal contributo versato.</p>
<p><b>Art. 12</b> Condizioni concernenti investimenti e infrastruttura</p>	<p><sup>1</sup> I costi dell'infrastruttura del DFA sono coperti dal contributo forfetario di cui all'articolo 18 del presente Mandato/Contratto. Eventuali adeguamenti degli affitti calcolatori vanno definiti al momento dell'iscrizione del budget globale a preventivo cantonale.</p> <p><sup>2</sup> Per investimenti superiori a 500'000 franchi il DFA chiede al Cantone; il contributo del Cantone è calcolato al netto, dedotti i contributi di altre fonti pubbliche o private.</p> <p><sup>3</sup> La SUPSI espone a bilancio i valori residui degli investimenti effettuati dal DFA in modo separato ed assicura una politica d'ammortamento adeguata, in base alle disposizioni federali.</p>
<p><b>Art. 13</b> Condizioni concernenti le forniture</p>	<p><sup>1</sup> È applicabile la Legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001.</p>
<p><b>Art. 14</b> Condizioni concernenti il subappalto</p>	<p><sup>1</sup> Il DFA può subappaltare le sue prestazioni a terzi.</p> <p><sup>2</sup> Le condizioni del subappalto sono negoziate dal DFA direttamente con l'ente terzo.</p>
<p><b>Art. 15</b> Proprietà dell'infrastruttura</p>	<p><sup>1</sup> Tutte le infrastrutture (arredamento e attrezzature didattiche, tecniche, informatiche, amministrative e di laboratorio) sono di proprietà del DFA.</p> <p><sup>2</sup> Per gli edifici fanno stato i singoli rapporti di proprietà e le condizioni di messa a disposizione del DFA (diritto di superficie, contratto di locazione).</p> <p><sup>3</sup> Per la messa a disposizione di spazi a terzi (condizioni di noleggio/affitto delle infrastrutture) il DFA adotta le stesse condizioni precedentemente applicate dal Cantone.</p>
<p><b>Art. 16</b> Condizioni supplementari</p>	<p>Sono applicabili tutte le norme previste:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) dalla Legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati e dalla Legge cantonale del 9 marzo 1987 sulla protezione dei dati personali;</li> <li>b) dalle Leggi federali sul diritto d'autore e sulla proprietà industriale.</li> </ul>

**TITOLO QUARTO**  
**Il budget e la valutazione**


<p><b>Art. 17</b> Natura dei costi coperti</p>	<p><sup>1</sup> Il contributo forfetario di cui all'articolo 18 è destinato per principio a coprire le prestazioni descritte nel presente Contratto.</p> <p><sup>2</sup> Nel contributo forfetario di cui all'articolo 18 del presente Contratto sono inclusi i costi generali amministrativi della SUPSI. La quota parte di questi costi imputabile al DFA deve essere concordata con il DECS.</p>
<p><b>Art. 18</b> Contributo forfetario</p>	<p><sup>1</sup> Per la copertura dei costi previsti all'articolo 17 il Cantone decide annualmente il contributo forfetario.</p> <p><sup>2</sup> Il contributo forfetario è discusso di anno in anno in sede di preparazione di preventivo tra la SUPSI e il DECS e sottoposto per approvazione al Consiglio di Stato.</p> <p><sup>3</sup> Il contributo forfetario concesso è iscritto a Preventivo dello Stato.</p> <p><sup>4</sup> Il contributo forfetario è versato dal Cantone in 12 rate mensili all'inizio di ogni mese.</p>
<p><b>Art. 19</b> Contributo per la ricerca educativa</p>	<p><sup>1</sup> In aggiunta al contributo forfetario calcolato all'articolo 18 il Cantone addiziona un importo fisso annuo di franchi 800'000 per la ricerca educativa.</p> <p><sup>2</sup> Una convenzione tra il DECS/Divisione della Scuola e Divisione della formazione professionale, e la SUPSI/ DFA regola le prestazioni annue richieste che dovranno rimanere nella forchetta del +/- 10 % dell'importo annuo previsto al cpv. 1.</p> <p><sup>3</sup> Il controllo sulle prestazioni previste ed effettuate e finanziario è delegato al gruppo misto Divisione della scuola, Divisione della formazione professionale e DFA definito nella convenzione. Un rapporto annuo del gruppo è trasmesso al Consiglio di Stato per il tramite della DCSU.</p>
<p><b>Art. 20</b> Contributo per la formazione continua e il perfezionamento</p>	<p><sup>1</sup> In aggiunta al contributo forfetario calcolato all'articolo 18 il Cantone addiziona un importo fisso annuo di franchi 900'000 per la formazione continua.</p> <p><sup>2</sup> Una convenzione specifica tra la Divisione della scuola e il DFA regola le prestazioni annue richieste che dovranno rimanere nella forchetta del +/- 10 % dell'importo fisso annuo previsto al cpv. 1.</p> <p><sup>3</sup> Il controllo sulle prestazioni previste effettuate e l'aspetto finanziario è delegato a un gruppo misto DS/DFA definito nella convenzione. Un rapporto annuo del gruppo è trasmesso al Consiglio di Stato per il tramite della DCSU.</p>
<p><b>Art. 21</b> Modalità di compensazione del forfait</p>	<p><sup>1</sup> Per la formazione Bachelor il finanziamento forfetario è destinato a coprire i costi di un numero di studenti che va da un minimo di 160 ad un limite di 200 studenti (definiti come equivalenti a tempo pieno, vedi articolo 9, lettera a).</p> <p><sup>2</sup> Per la formazione di Master il finanziamento forfetario è destinato a coprire i costi di un numero di studenti che va da un minimo di 120 ad un limite di 170 studenti (definiti come equivalenti a tempo pieno, vedi articolo 9, lettera b).</p> <p><sup>3</sup> Eventuali differenze tra il numero a consuntivo degli studenti e i limiti di cui ai cpv. 1 e 2 possono venire compensate mediante un supplemento, allorchando il limite massimo è superato, rispettivamente una deduzione, quando gli studenti scendono sotto il limite minimo.</p> <p><sup>4</sup> Le correzioni pro capite vengono calcolate fino ad un massimo corrispondente al forfait previsto dall'Accordo intercantonale sulle scuole universitarie professionali (ASUP) e vengono riportate sul contributo dell'anno successivo.</p> <p><sup>5</sup> In caso di introduzione di curricula di Master sostanzialmente modificati</p>


	<p>nell'onere formativo e concordati fra le parti contraenti, i limiti definiti al capoverso 2 possono venire modificati conseguentemente.</p>
<p><b>Art. 22</b> Risultato d'esercizio</p>	<p><sup>1</sup> Eventuali eccedenze positive d'esercizio, ovvero di differenza tra costi e ricavi totali dell'anno di riferimento, o eccedenze negative nel caso contrario, vanno riportate a bilancio sotto una voce "utili/perdite riportate DFA" e incidono sul capitale proprio della SUPSI.</p> <p><sup>2</sup> In caso di utile riportato, l'eventuale scioglimento di questo fondo è vincolato all'utilizzo a beneficio del DFA.</p>
<p><b>Art. 23</b> Valutazione dell'adempimento del Mandato</p>	<p><sup>1</sup> Il DECS, sulla base dei conti approvati dal Consiglio della SUPSI e del rapporto di revisione da parte del Controllo cantonale delle finanze, redige entro il 30 giugno un rapporto conclusivo all'attenzione del Consiglio di Stato comprensivo della verifica degli obiettivi definiti dal Contratto agli articoli 8 e 9 includendo anche i seguenti indicatori per l'anno universitario precedente:</p> <p>a) per la formazione Bachelor:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. numero di studenti per anno di formazione e per provenienza;</li> <li>2. numero di diplomati;</li> <li>3. tasso di ammissione;</li> <li>4. tasso di soddisfazione degli studenti;</li> <li>5. costo medio per studente paragonato alla media svizzera;</li> </ol> <p>b) per le formazioni di Master:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. numero di studenti per anno di formazione, disciplina e tipo di abilitazione e per provenienza;</li> <li>2. numero di diplomati per disciplina e tipo di abilitazione;</li> <li>3. tasso di ammissione;</li> <li>4. tasso di soddisfazione dei diplomati;</li> </ol> <p>c) per la formazione continua e perfezionamento:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. numero totale dei partecipanti;</li> <li>2. numero totale di corsi offerti;</li> <li>3. numero totale delle ore lezione offerte (oppure crediti formativi);</li> <li>4. tasso di soddisfazione dei partecipanti;</li> </ol> <p>d) per la ricerca ed i servizi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. lista dei progetti;</li> <li>2. ricavi della ricerca e dei servizi per fonte;</li> <li>3. numero di equivalenti a tempo pieno di personale attivo nella ricerca, rispettivamente nei servizi (con chiara distinzione delle due categorie).</li> </ol> <p><sup>2</sup> I dati sono presentati nella forma che indica la tendenza rispetto agli anni precedenti.</p> <p><sup>3</sup> I rapporti riguardanti formazione continua e sulla ricerca educativa saranno allegati al rapporto conclusivo in forma riassuntiva e firmati dai rispettivi gruppi operativi.</p>

## TITOLO QUINTO Disposizioni finali

<p><b>Art. 24</b> Entrata in vigore, validità e modifiche</p>	<p><sup>1</sup> Il presente Contratto di prestazione entra in vigore il 1° gennaio 2017 ed è valido fino al 31 dicembre 2020.</p> <p><sup>2</sup> Modifiche o emendamenti possono venire apportati prima della scadenza ufficiale con il consenso delle Parti e con il dovuto anticipo per permettere l'allestimento di preventivi aggiornati (vedi articolo 18).</p>
---	---

Per la Scuola universitaria  
professionale della Svizzera italiana:

  
.....  
Il Presidente, A. Petruzzella


  
.....  
Il Direttore Generale, F. Gervasoni

Manno, ... 11 gennaio 2018 ...

- redatto in 3 (tre) copie -

Per il Consiglio di Stato:

  
.....  
Il Presidente, M. Bertoli

  
.....  
Il Cancelliere, A. Coduri

Ratificato con Ris. Gov. n° 5807 del 20 dicembre 2017

Bellinzona, ... 20 DIC. 2017 .....

numero			Bellinzona
5807	cl	0	20 dicembre 2017
Repubblica e Cantone Ticino Consiglio di Stato Piazza Governo 6 Casella postale 2170 6501 Bellinzona telefono +41 91 814 43 20 fax +41 91 814 44 35 e-mail can-sc@ti.ch			Repubblica e Cantone Ticino

## Il Consiglio di Stato

richiamato il messaggio n. 7224 inerente alla politica universitaria 2017-2020 approvato dal Gran Consiglio il 20 novembre 2017;

considerate le indicazioni del rapporto della Commissione speciale scolastica inerenti alle modifiche contrattuali auspiccate;

preso atto della trattativa con l'Università della Svizzera italiana e con la Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana;

richiamato il messaggio n. 6957 inerente ai campus universitari approvato dal Gran Consiglio il 13 ottobre 2014, che prevede all'art. 3 del rispettivo decreto legislativo che "I costi annui d'infrastruttura dei nuovi campus sostenuti dall'USI e dalla SUPSI e derivanti dai costi del prestito cantonale (interessi e ammortamento), dagli accantonamenti per manutenzioni e dai costi dei diritti di superficie, saranno rimborsati dal Cantone attraverso i contratti di prestazioni che dovranno essere modificati prevedendo una voce specifica";

su proposta del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport;

### risolve:

1. I contratti di prestazioni allegati sono approvati.
2. Comunicazione:
  - Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (decs-dir@ti.ch)
  - Divisione della cultura e degli studi universitari (decs-dcsu@ti.ch)
  - Sezione delle finanze (dfe-sf@ti.ch)

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:

Manuele Bertoldi 

Il Cancelliere:

Arnoldo Coduri 

Allegati:

- contratto di prestazioni USI
- contratto di prestazioni SUPSI
- contratto di prestazioni DFA/SUPSI

### Integrazione dei contenuti del rapporto della Commissione speciale scolastica 7224R nei contratti di prestazioni USI e SUPSI 2017-2020

Si considerano le indicazioni indicate quali “correttivi ragionevoli” al cap. 5 del rapporto dedicato alle conclusioni

N.	TEMA	MODIFICA ARTICOLI E CDP	OSSERVAZIONI
1	Impegno a rinunciare ad assunzioni, mandati e commesse conferite in paesi con bassi livelli salariali per motivi meramente finanziari, che penalizzano il tessuto economico locale.	15 entrambi	Si può inserire nei cdp una formulazione generale che indichi quanto in ogni caso è già oggi una prassi, rispettivamente quanto previsto dalla LUSI/SUPSI.
2	Inserire nei bandi di concorso del personale accademico che, in presenza di requisiti di idoneità equivalenti, la conoscenza della realtà e cultura ticinesi e svizzere sono considerati titoli preferenziali per l'assunzione.	15 entrambi	
3	Le assunzioni devono avvenire mediante pubblico concorso.	15 entrambi	
4	Il personale tecnico e amministrativo viene assunto, in presenza di requisiti di idoneità equivalente, fra il personale residente.	15 entrambi	
5	I servizi esternalizzati e i mandati esterni devono rispettare analoghi principi.	15 entrambi	
6	Evitare di assumere, sfruttando la propria rendita di posizione, mandati per progetti non innovativi che penalizzano le aziende presenti nel territorio.	7.1.d SUPSI	Si può aggiungere l'aggettivo “innovativi”. Il fatto che nel medesimo articolo si indica che SUPSI lavora in favore delle aziende rende superfluo aggiungere che esse non vanno penalizzate.
7	Mantenere il 40% quale soglia di finanziamento per gli studenti stranieri nei bachelor del DTI della SUPSI.	9.a e 22.a SUPSI	Considerato che nei prossimi anni il contributo di gestione cantonale è fissato, l'effetto pratico della modifica sarà di aumentare il contributo teorico di competenza della SUPSI.

8	Incrementare gli investimenti nelle infrastrutture didattiche di DTI e DACD della SUPSI per raggiungere nel 2021 il livello di infrastrutture didattiche delle SUP tecniche d'oltralpe.	No	È implicito nella conduzione di una scuola e non è ragionevole imporre dall'esterno una ripartizione forzata degli investimenti. Inoltre è impossibile dire se, in che misura e in che ambiti le infrastrutture didattiche delle SUP tecniche d'oltralpe siano effettivamente superiori a quelle di SUPSI. Va in ogni caso sottolineato che il nuovo campus di Lugano-Viganello costituisce già un importante investimento che porterà ad aumentare la competitività del settore tecnico.
9	Aumentare il tasso di passaggio di studenti con maturità professionale tecnica alla SUPSI, riducendo il numero di studenti che sceglie di orientarsi verso le SUP d'oltralpe.	10.1.a SUPSI	Si può aumentare l'attenzione al DTI della SUPSI rafforzando il tema nell'articolo.
10	Nei progetti europei dare priorità a quelli che hanno ricadute importanti per la qualità dell'insegnamento e per le esigenze delle industrie e ditte di consulenza del territorio.	no	Il supporto al territorio è un obiettivo dichiarato in più punti nel cdp. Non è opportuno inserire un'esplicita limitazione nelle collaborazioni sui progetti europei.
11	Creare presso il DTI della SUPSI un fondo per sostenere la ricerca nelle <i>start-up</i> innovative ticinesi che non hanno nessuna possibilità di accedere agli attuali fondi europei e nazionali. Il finanziamento del fondo dovrà essere discusso con il Consiglio di Stato che presenterà, se del caso, un messaggio al Gran Consiglio.	no	Su questo punto è necessaria una riflessione più ampia. In particolare la Fondazione Agire e il CP <i>start-up</i> dovrebbero essere coinvolti nella discussione per individuare le migliori soluzioni possibili per sostenere <i>start-up</i> e <i>spin off</i> .
12	L'USI metterà in pratica al più presto possibile le raccomandazioni dell'organo di accreditamento e di garanzia della qualità delle istituzioni universitarie svizzere (OAQ).	no	È qualcosa che USI deve comunque fare, senza la necessità di norme particolari nel cdp.

13	USI e SUPSI adottano un ruolo proattivo per evitare l'insorgere dei conflitti di interesse.	15 entrambi	Inserimento di un nuovo cpv. sul tema nell'articolo inerente alle condizioni del personale.
14	USI e SUPSI realizzano un sistema di controllo interno certificato.	Nuovo entrambi	Aggiungere una nuova norma (art. 1 cpv. 3) nei cdp.
15	USI avvia una riflessione per rivedere l'impostazione dell'Accademia di Architettura, in modo da accrescere l'adeguatezza delle competenze acquisite dai propri studenti.	No	È qualcosa che può essere fatto indipendentemente dal tenore del cdp.
16	Il Consiglio di Stato effettua un'analisi per la creazione di un Dipartimento di scienze della vita alla SUPSI, in vista del messaggio di politica universitaria 2021-2024. Questo per favorire una specifica formazione bachelor e master.	No	Da valutare nel 2018 e non da inserire nei cdp 2017-2020.
17	Il Consiglio di Stato effettua un'analisi indipendente sulla pertinenza, l'adeguatezza e l'utilità delle formazioni attualmente offerte, con lo scopo anche di evitare doppioni in Ticino. L'analisi dovrebbe servire anche a capire come allocare in modo più razionale le risorse nell'ambito del messaggio di politica universitaria 2021-2024.	no	Da valutare nel 2018 e non da inserire nei cdp 2017-2020. Importante evitare in ogni caso ridondanze con le procedure di accreditamento in corso.
18	Rendere più sostanzioso il documento strategico della SUPSI.	no	Da rivedere in orizzonte 2021-2024.
19	Sviluppare le tappe relative alla collaborazione fra USI e SUPSI.	Nuovo entrambi	Aggiungere una nuova norma (art. 20 cpv. 2) nei cdp.

## Modifiche cdp

### Art. 1 cpv. 3 cdp Usi e cdp SUPSI (nuovo)

L'USI/La SUPSI si avvale di un sistema di controllo interno direttamente dipendente dal Consiglio dell'USI/della SUPSI.

### Art. 7 cpv. 1 lett. d) cdp SUPSI

d) svolge ricerca applicata e sviluppo, mandati e prestazioni di servizio innovativi a favore di enti privati e pubblici.

### Art. 9 lett a) cdp SUPSI

2. un massimo del 30% medio di studenti (ETP) di provenienza dall'estero per i settori di studio non artistici, ad eccezione dei corsi di laurea del Dipartimento tecnologie innovative;

3. un massimo del 40% medio di studenti (ETP) di provenienza dall'estero per i corsi di laurea del Dipartimento tecnologie innovative.

...

### Art. 10 cpv. 1 lett. a) cdp SUPSI

1. Uno sbocco di studio nel Cantone Ticino per i titolari di maturità professionale (in particolare maturità professionale tecnica) rilasciata nelle scuole del Cantone, ...

...

### Art. 15 cdp USI e cdp SUPSI (i nuovi cpv. 2 e 3 riprendono il testo della LUSI/SUPSI)

<sup>1</sup>I contratti con il personale sono stipulati dall'USI/dalla SUPSI sulla base di disposizioni generali pubblicate, per quanto possibile armonizzate con la SUPSI/l'USI. Nel caso di personale nominato del Cantone e prestato all'USI/alla SUPSI per attività di lavoro valgono le norme stabilite nell'apposita Convezione stipulata tra le parti.

<sup>2</sup>Le assunzioni da parte dell'USI/della SUPSI e degli Istituti affiliati avvengono per pubblico concorso, secondo le norme e i regolamenti interni elaborati dall'USI/dalla SUPSI

<sup>3</sup>Tali regolamenti stabiliscono i casi nei quali, per giustificati motivi, è possibile rinunciare al concorso.

<sup>4</sup>A parità di rispetto dei criteri di idoneità previsti, per l'assunzione sono da considerare quali requisiti preferenziali la conoscenza delle realtà e culture ticinesi e svizzere.

<sup>5</sup>L'USI/La SUPSI adotta un ruolo proattivo nella valutazione di eventuali conflitti di interesse dei propri collaboratori.

**Art. 20 cdp USI e cdp SUPSI**

<sup>1</sup>immutato

<sup>2</sup>L'USI e la SUPSI sono tenute a collaborare secondo il principio della complementarità e dell'efficienza. Nei rapporti di rendicontazione annuali e nelle pianificazioni quadriennali USI e SUPSI si impegnano a dare evidenza delle collaborazioni sviluppate a tale scopo.

**Art. 22 cpv. 1 lett. a)**

a) per la formazione di base bachelor nei settori non artistici un montante per il numero a consuntivo di studenti non-ASUP equivalenti a tempo pieno (dati SEFRI per ECTS iscritti) calcolato in base al forfait ASUP; tale contributo è calcolato fino a un massimo del 30% degli studenti non-ASUP rispetto al totale degli studenti per ogni settore di studio, fino al 40% degli studenti non-ASUP rispetto al totale degli studenti per i corsi di laurea del Dipartimento tecnologie innovative;